

## Ai destinatari in elenco allegato

**OGGETTO: Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 – Opera pubblica “Livigno Snow Park” comprendente gli interventi:** - *“Ancora per arroccamento atleti half pipe” (A14); “lavori permanenti per sistemazione “skiweg” piste di accesso e rientro” (A15); “lavori permanenti per tracciati di gara (movimenti terra, interventi forestali, reti impianti...) e realizzazione impianto di innevamento a servizio aree di gara” (A18); “area antistante Mottolino - parcheggi temporanei e ripristini ambientali” (A21) di cui all’allegato A del Piano degli interventi olimpici approvato con d.P.C.M. 26 settembre 2022, ora abrogato dal d.P.C.M. 8 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti con n. 2491 il 13 settembre 2023, recante il Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, in allegato n.1, identifica i suddetti interventi come: A14.0 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 3: impianto di risalita a servizio delle aree di gara”; A15.0 - “Lavori permanenti per sistemazione “skiweg” piste di accesso e rientro”; A18.1 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 1.1; realizzazione piste half pipe, slopestyle e parallel giant slalom”; A18.2 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 1.2 Realizzazione Pista Snowboard Cross3”; A18.3 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 2.1: Impianto di innevamento tracciati di gara A”; A18.4 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 2.2: Impianto di innevamento tracciati di gara B”; A21.0 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 2: sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini”. Comunicazione riguardante l’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità correlato allo svolgimento di conferenza di servizi decisoria di cui alla legge 241/1990.*

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli 7, 8, 9 e 10 laddove sono disciplinate le modalità di “comunicazione di avvio del procedimento”, i relativi contenuti nonché i diritti di partecipazione e le “forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione”;

**VISTO** in particolare il comma 1 dell’articolo 7 della succitata legge 241/1990 che dispone: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento” e comma 2 - “Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.”

**VISTO** l’articolo 14 della suddetta legge 241/1990 laddove al comma 2 prevede “La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti

*di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici” e al comma 5 stabilisce che: “L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all’articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 9”;*

**VISTO** il comma 7 dell’art. 14-ter della suddetta legge 241/199, il quale stabilisce che all’esito dell’ultima riunione, ed entro il termine previsto, *“l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;*

**VISTO**, inoltre, l’articolo 14-quater della medesima legge concernente la *“Decisione della conferenza di servizi”* che al comma 1 recita *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;*

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* con particolare riferimento all’articolo 2-ter *“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”* e all’art. 2-quater che richiama gli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

**VISTA** la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”;*
- al comma 1-bis: *“Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;*

**VISTO** il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e, in particolare, l’articolo 3 con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società *“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”*, interamente a partecipazione pubblica ed avente

quale scopo statutario *“la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”*;

**VISTO** il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”* che, per attribuzione da parte del Consiglio d'Amministrazione, sono esercitati dall'Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e in particolare l'art. 38 *“Localizzazione e approvazione del progetto delle opere”*;

**VISTO**, altresì, l'art. 225 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*; comma 9 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 laddove dispone *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed*

*economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n.50 del 2016”;*

**VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” con riferimento ai Capi da I a IV ed in particolare all’articolo 6 “*regole generali sulla competenza*” ed all’art. 10, comma 1, laddove dispone “*Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell’amministrazione competente, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico*”;

**VISTO**, inoltre, l’articolo 11 del medesimo d.P.R. n. 327/2001, che al comma 1 prevede “*Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento: ...omissis ...b) nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento*”. e al successivo comma 2, dispone che “*L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni*”;

**VISTO** altresì l’articolo 12, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R. n. 327/2001 laddove stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta “*in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti*”;

**VISTO**, inoltre, l’art. 16 “*le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo*” del summenzionato d.P.R. n. 327/2001 e in particolare i commi 4, 5, 6 e 10 laddove applicabili;

**VISTO** altresì l’articolo 22-bis del medesimo d.P.R. n. 327/2001 che prevede: “*Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione, e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell’articolo 20 con l’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti*”;

**VISTO**, infine, l’art. 49 comma 1 del medesimo d.P.R. n. 327/2001, il quale prevede che “*L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti*”



**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre del 2022, recante il Piano degli interventi, nel quale, in allegato A, erano indicati gli interventi in epigrafe e in particolare come “essenziali - indifferibili” gli interventi: “Ancora per arroccamento atleti half pipe” (A14); “Lavori permanenti per sistemazione “skiweg” piste di accesso e rientro” (A15); “Lavori permanenti per tracciati di gara (movimenti terra, interventi forestali, reti impianti...) e realizzazione impianto di innevamento a servizio aree di gara” (A18), nonché è indicato come “essenziale” l’intervento: “Area antistante Mottolino - parcheggi temporanei e ripristini ambientali” (A21);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 13 settembre 2023, recante l’approvazione del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche nel quale, all’allegato n. 1, sono confermate le opere suddette identificate come: A14.0 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 3: impianto di risalita a servizio delle aree di gara”; A15.0 - “Lavori permanenti per sistemazione “skiweg” piste di accesso e rientro”; A18.1 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 1.1; realizzazione piste half pipe, slopestyle e parallel giant slalom”; A18.2 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 1.2 Realizzazione Pista Snowboard Cross3”; A18.3 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 2.1: Impianto di innevamento tracciati di gara A”; A18.4 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 2.2: Impianto di innevamento tracciati di gara B”; A21.0 - “Venue di gara “Livigno Snow Park” a Livigno (SO) – lotto 2: sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini”;

**CONSIDERATO** che, sussistendo la “particolare complessità” di cui al comma 7 dell’articolo 14-bis della legge 241/1990 è stata indetta, con nota SIMICO n. 2096 del 7 luglio 2023, sul progetto definitivo in oggetto, la Conferenza di servizi decisoria con “la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”, ai sensi del comma 1 dell’articolo 14-ter della medesima legge, con contestuale convocazione di una prima riunione, di natura endoprocedimentale e propedeutica al presente avviso, da tenersi in data 24 luglio 2023, in modalità telematica con le amministrazioni competenti;

**CONSIDERATO** che la realizzazione dell’opera in oggetto richiede l’attivazione tempestiva della procedura di espropriazione per pubblica utilità da svolgersi ai sensi del combinato disposto delle pertinenti disposizioni di cui al sopra richiamato T.U. adottato con il d.P.R. n. 327 del 2001 e alla legge n. 241 del 1990 nonché tenendo conto anche delle modalità per le forme di pubblicità ritenute idonee all’avvio del procedimento e alla comunicazione di avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria ossia procedendo tramite diffusione delle dovute comunicazioni sui rispettivi siti istituzionali in leale collaborazione e, in particolare, con il supporto delle amministrazioni comunali coinvolte;

**RITENUTO** di dover procedere con urgenza all’avvio della suddetta procedura in modo da garantire per le motivazioni sopra sintetizzate la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche di cui trattasi previa finalizzazione della Conferenza di servizi decisoria nel rispetto dei termini *ex lege* per la presentazione delle eventuali osservazioni conseguenti alla comunicazione di avvio del procedimento di esproprio per pubblica utilità che, come detto, è procedura necessaria per la realizzazione dell’intervento;

## COMUNICA

Ai soggetti indicati nell'allegato elenco dei destinatari, di seguito anche denominati "ditte", per tutto quanto sopra richiamato e riportato nelle premesse che, unitamente all'allegato stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in relazione all'esigenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi ricompresi nell'opera pubblica in oggetto, già previsti dalle norme citate nelle premesse e riconosciuti quali "essenziali e indifferibili" e "essenziali", in correlazione alle Olimpiadi Invernali 2026 che costituiscono evento di rilievo internazionale predeterminato e indifferibile nonché strategico per il Sistema-Paese e per il territorio specifico:

- l'avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria di cui alle premesse che costituisce parte *integrante* e sostanziale del presente atto;
- l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

La presente comunicazione rileva quale **avviso di avvio del suddetto procedimento**, di cui il sottoscritto è il Responsabile **ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del succitato d.P.R. n. 327/2001 e degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 /1990**, conseguentemente le ditte possono consultare il progetto sulla piattaforma digitale al seguente link:

<https://simicospa.sharepoint.com/sites/conferenzeservizi/Livigno%20Snowpark/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fconferenzeservizi%2FLivigno%20Snowpark%2F01%20%2D%20Progetto&viewid=f1ae37c2%2D20e1%2D4890%2Dbf7c%2D204e812cdc21>

richiedendo le credenziali d'accesso tramite P.E.C. al seguente indirizzo [protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it](mailto:protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it), contenente quanto segue:


- 1) **la dicitura: "Livigno Snow Park"**;
- 2) nel corpo del testo, il nominativo, i dati anagrafici nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria personale ossia riferibile al nominativo stesso;
- 3) la fotocopia, in allegato, del documento d'identità in corso di validità.

Le ditte interessate nonché eventuali altri portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potranno formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni, a decorrere dalla data del presente avviso trasmettendole a mezzo P.E.C. al suindicato indirizzo [protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it](mailto:protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it). Le osservazioni pervenute saranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni, qualora pertinenti all'oggetto del procedimento

I soggetti pubblici interessati, di cui al medesimo elenco allegato, si esprimono in sede di Conferenza di servizi indetta con la nota nelle premesse citata.

Il presente atto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni e servizi pubblici interessati ed è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., sui siti istituzionali della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio nonché all'albo pretorio on-line del Comune di Livigno.

L'Amministratore delegato e Direttore generale

Ing. Luigi  Salvatore Saffi